



# **COMUNE DI COLLIO**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI**

**AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

## **TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI D'INTERVENTO**

### **Art. 1 - Natura degli interventi**

- 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ed in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/1990, può procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni, che non abbiano finalità di lucro, che perseguano il conseguimento delle utilità sociali e non siano in netto contrasto con i principi ed i valori della Costituzione Italiana, nei corrispondenti settori di intervento.**
  
- 2. I settori d'intervento sono relativi ad:**
  - a. attività socio-assistenziali;**
  - b. attività culturali;**
  - c. attività educative;**
  - d. attività per la tutela dei valori ambientali;**
  - e. attività sportive e del tempo libero;**
  - f. attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo e**
  - g. Turistico;**
  - h. attività varie.**

### **Art. 2 Interventi relativi ad attività socio-assistenziali**

**1** Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I comma, per quanto attiene ad attività socio assistenziali, possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato, persone fisiche e giuridiche che operano in Collio per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- 1.1. perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;**
- 1.2. perseguire la promozione e lo sviluppo:**
  - della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;**
  - del benessere fisico e sociale della persona, ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociali alle fasce più deboli della popolazione;**
  - di realtà a carattere ricreativo e socio culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a**

rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

1.3. consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

2 Non è assoggettabile al presente Regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:

- i ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi residenziali o diurni per handicappati e adulti in stato di difficoltà;
- la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione all'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
- asili nido;
- soggiorni climatici

### **Art. 3 – Interventi relativi ad attività culturali**

1 - Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I° comma per quanto attiene ad attività culturali possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati e di persone che operano in Collio per iniziativa, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre, rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

2 - Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

2.1. di enti ed associazioni, nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;

2.2. di enti, associazioni o persone, che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;

2 3. di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale

#### **Art. 4 – Interventi relativi ad attività educativa**

1 – Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I° comma, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, e di persone che operano nel Comune di Collio per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

- 1.1. l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
- 1.2. le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2 – Non è assoggettabile al presente Regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità e i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

#### **Art. 5 – Interventi relativi ad attività per la tutela dei valori ambientali**

1 - Gli interventi di cui al precedente art. 1 I° comma per quanto attiene ad attività per la tutela dei valori ambientali possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone che operano in Collio per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; per l'organizzazione di mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

#### **Art. 6 – Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero**

1 Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I° comma per quanto attiene ad attività sportive possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di enti, società, gruppi o persone fisiche che operano in Collio per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.

- 2 Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi, persone fisiche ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3 Il Comune può concedere contributi alle società, associazioni o alle persone fisiche di cui al comma I e II per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 4 Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I° comma possono altresì essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone che operano in Collio per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero, le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

**Art. 7 – Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo e turistico.**

- 1 - Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I° comma per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo possono essere disposti a favore di associazioni, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche che operano in Collio, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere – specie in occasione di fiere, mercati, esposizioni e nei periodi di maggiore afflusso turistico – il commercio, l'artigianato e le attività agricole e turistiche di interesse locale.

**Art. 8 Interventi relativi ad attività varie**

- 1 - Gli interventi di cui al precedente art. 1 – I comma per quanto attiene ad attività varie possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Collio e si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

## **TITOLO II – CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

### **Art. 9 – Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.**

1 – L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentate dell'ente, associazione, società o gruppo. L'istanza deve contenere anche l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o da altri enti pubblici o privati.

2 - L'Istanza deve pervenire, in via normale, al Protocollo entro 60 (sessanta) giorni precedenti l'iniziativa o (ove ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo) entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Trascorsi tali termini la richiesta sarà accettata solo in caso di necessità o urgenza.

3 - All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa delle varie entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa, attività o manifestazione.

### **Art. 10 – Procedimento**

1 – Il Sindaco, all'inizio della gestione annuale o quando le circostanze lo rendano più opportuno, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici e le proposte presentate in merito da parte dei singoli assessorati.

2– La Giunta, qualora lo ritenga opportuno, adotta il provvedimento definitivo in ordine alle erogazioni, dopo aver accertato che le istanze siano conformi ai dettami del presente Regolamento.

### **Art. 11 Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici.**

1 - Per le attività di cui all'art. 2 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla

disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore all'80% dell'importo concesso. In caso di necessità o urgenza, l'erogazione può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.

- 2 - Per le attività di cui agli artt. 3,4,5,6,7 e 8 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore al 50% dell'importo concesso. In caso di necessità ed urgenza, l'erogazione può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.
- 3 - Il saldo dell'erogazione è corrisposto, entro 60 giorni, in seguito a presentazione al Sindaco, da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata dai dati di un consuntivo analitico. Detta relazione deve essere presentata anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in unica soluzione. Quando dal consuntivo risulta che le spese non sono adeguatamente documentate e giustificate, l'erogazione del Comune deve essere adeguatamente ridotta. Quando altresì risulta che il rapporto tra spese ed entrate a consuntivo, senza tenere conto dell'erogazione promessa dal Comune, è migliorato rispetto al preventivo, l'erogazione del Comune deve essere parimenti ridotta in modo che il rapporto tra spese ed entrate risulti come originariamente fatto apparire. Ciò anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in un'unica soluzione.

**Art. 12 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici.**

- 1- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
- 2- In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

## **TITOLO III - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI**

### **Art. 13 – Patrocinio del Comune**

- 1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo I deve essere indirizzata al Sindaco. L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 9.**
- 2. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.**
- 3. Il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, può conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.**
- 4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente, quando si tratti di iniziativa, attività o manifestazione che abbiano finalità di lucro.**
- 5. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.**
- 6. Il patrocinio del Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.**

## **TITOLO IV - CONCESSIONI IN USO DI ATTREZZATURE, LOCALI ED IMPIANTI COMUNALI.**

### **Art. 14 – Utilizzo delle attrezzature e prestazioni economiche**

- 1. Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi e per l'uso di spazi pubblici ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta con la riduzione del 50%. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite.**
- 2. L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Polizia Locale secondo necessità, compatibilmente con le esigenze di servizio.**



**Art. 15 – Concessione gratuita di locali ed impianti e assegnazione di premi con o senza patrocinio.**

1. La concessione gratuita di locali ed impianti di proprietà del Comune e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono avere luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio. Si applicano anche per tale fattispecie i disposti dell'art. 14 – III e IV comma.

**TITOLO V – ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA (ART. 22 DELLA LEGGE 412/1991)**

**Art. 16 – Istituzione albo beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. È stato istituito, ai sensi dell'art. 22 legge 30 dicembre 1991, n. 412, con delibere della G.C. n. 71 del 11.03.1993, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.
3. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno ottenuto benefici nell'esercizio precedente.

**Art. 17 – Suddivisione dell'Albo**

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il presente Regolamento:
  - Attività socio-assistenziali;
  - Attività culturali;
  - Attività Educative;
  - Attività per la tutela dei valori ambientali;
  - Attività sportive e del tempo libero;
  - Attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo e turistico;
  - Attività varie;

**2. Per ciascun soggetto fisico sono indicati:**

- **cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;**
- **finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;**
- **importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;**
- **durata in mesi dell'intervento;**
- **disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).**

**Art. 18 – Redazione e pubblicazione Albo**

- 1. Alla redazione dell'Albo e agli aggiornamenti provvede l'Ufficio Ragioneria Comunale.**
- 2. L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.**
- 3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e di pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.**

**Art. 19 - Disciplina degli interventi di carattere straordinario.**

- 1. Nei settori di attività di cui all'art. 1 – II° comma – la Giunta Comunale, in relazione a particolari circostanze, riferite anche alla realizzazione e all'adeguamento di strutture che ne consentano un più razionale svolgimento, può erogare contributi straordinari, sulla base di richieste suffragate da idonea documentazione.**
- 2. I soggetti fruitori delle provvidenze disciplinate, saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 15 del presente Regolamento.**